

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/04/2004 n. 2321  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

L'art. 90, comma 7, del regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. si ispira al principio di conservazione delle offerte e disciplina un meccanismo di sostituzione automatica dell'obiettiva volontà legale, ricostruita secondo i criteri ivi descritti, a quella eventualmente oscura esternata dall'impresa aggiudicataria. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha coerentemente osservato (deliberazione 29 aprile 2002, n. 114) che la rideterminazione dei prezzi unitari, a seguito della verifica dei conteggi effettuata dopo l'aggiudicazione, va mantenuta ferma anche qualora, all'esito dell'operazione, non risulti rispettata la volontà emergente dall'originaria offerta formulata dall'aggiudicatario, essendo questa l'effetto tipico di ogni eterointegrazione normativa delle manifestazioni di volontà private.